

O.R.V.MANUFACTURING S.P.A CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Nel presente testo O.R.V. MANUFACTURING SPA, viene indicata come “Acquirente”

Disposizioni generali

- 01.**Le presenti Condizioni Generali di Acquisto definiscono i diritti e gli obblighi derivanti dagli ordini di acquisto emessi o dai contratti di acquisto stipulati dall'Acquirente per l'acquisto di beni o forniture.
- 02.**Nonostante qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni generali di vendita del Fornitore, la sua accettazione dell'ordine d'acquisto costituisce accettazione delle Condizioni Generali di Acquisto ed espressa rinuncia alle proprie condizioni generali di vendita.
- 03.**Il rapporto contrattuale conseguente all'accettazione ed all'esecuzione dell'ordine di acquisto è regolato oltre che dalle specifiche condizioni espresse nell'ordine anche dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto che ne costituiscono parte integrante. Qualunque condizione contenuta nella conferma d'ordine del Fornitore che contrasti con le condizioni (generali o specifiche) dell'ordine di acquisto dovrà essere approvata per iscritto dall'Acquirente ed in mancanza si intenderà non accettata.

Ordini e conferme d'ordine

- 04.**Gli ordini di acquisto saranno redatti per iscritto su appositi moduli predisposti dall'Acquirente e saranno trasmessi mediante posta elettronica o fax. Nessun ordine sarà considerato vincolante per l'Acquirente fino a quando non sarà stato accettato mediante conferma d'ordine emessa dal Fornitore attraverso l'invio del duplicato dello stesso, debitamente sottoscritto.
- 05.**Ancorché l'Acquirente non riceva il duplicato dell'ordine sottoscritto dal Fornitore, l'inizio dell'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo costituirà accettazione tacita delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di quelle specifiche espresse nell'ordine.
- 06.**L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, se non su espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

Obblighi del Fornitore

- 07.**Il Fornitore si obbliga a fornire beni di qualità adeguata, nel rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti, in particolare, in materia di sicurezza, ambiente e salute. e conformi alle specifiche indicate dall'Acquirente nell'ordine di acquisto...
- 08.**Ove previsto effettuerà i controlli e le prove concordate e ne invierà i risultati all'Acquirente

09. Qualora tali controlli e prove precedano la presentazione dell'ordine di acquisto il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione industriale solo dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto dell'Acquirente. In ogni caso l'emissione dell'ordine non esclude nè diminuisce la responsabilità del Fornitore.
10. Qualora richiesto dall'Acquirente, ciascun lotto di materiale spedito o bene consegnato deve essere accompagnato dal rapporto delle prove effettuate o dalla dichiarazione di conformità alle specifiche pattuite.
11. Il Fornitore è responsabile del prodotto finito, anche ai sensi di quanto previsto dalla disciplina in materia di responsabilità del produttore. .
12. Il Fornitore si impegna a conformarsi alle prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto e si obbliga, su preavviso, a consentire l'accesso al personale delegato dall'Acquirente ad effettuare visite valutative sui metodi di lavorazione attuati relativamente al prodotto fornito..

Prezzi e condizioni di pagamento

13. I prezzi indicati nell'ordine di acquisto sono fissi, non soggetti a revisione o aumenti per tutta la durata della fornitura, salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.
14. Se non diversamente stabilito per iscritto, i prezzi si intendono comprensivi di tutti i costi accessori quali quelli di imballaggio, trasporto, assicurazione e doganali. Nessuna tassa sarà inclusa nel prezzo di acquisto.
15. Il pagamento deve essere effettuato nel modo e nei termini pattuiti di volta in volta nell'ordine di acquisto.
16. Qualora i beni forniti non corrispondano, per qualità, quantità, o altre ragioni a quanto indicato nell'ordine di acquisto o alle Condizioni Generali di Acquisto, l'Acquirente avrà diritto di sospendere il pagamento della corrispondente parte di prezzo sino a quando il Fornitore non avrà adempiuto integralmente alle sue obbligazioni.
17. Le fatture dovranno contenere numero o riferimento all'ordine d'acquisto, quantità e descrizione dei beni forniti, data e riferimento del foglio di spedizione e prezzo dettagliato, dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione di supporto.

Termini di consegna, consegna e clausola risolutiva espressa

18. I termini di consegna decorrono dalla data indicata nell'ordine di acquisto. I suddetti termini, concordati ed indicati nell'ordine di acquisto, sono fissi e vincolanti. Le consegne anticipate non saranno ammesse se non previamente accettate per iscritto dall'Acquirente. Il Fornitore informerà prontamente l'Acquirente per iscritto riferendo dettagliatamente di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione dell'ordine di acquisto senza ciò si traduca in un'estensione dei termini di consegna. Il Fornitore adotterà ogni ragionevole misura atta a minimizzare il ritardo nella consegna e le conseguenze del ritardo. Nel caso di ritardo superiore a 45 giorni rispetto alla scadenza l'Acquirente potrà, a sua insindacabile scelta: inviare una comunicazione scritta a mezzo raccomandata r.r.

o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per grave inadempimento del Fornitore (sul quale graverà l'obbligo di risarcire tutti i danni diretti ed indiretti) oppure potrà dedurre una percentuale del prezzo della fornitura pari allo 0,5% per ogni settimana di ritardo sino a quando la consegna non sarà completata secondo le condizioni dell'ordine di acquisto, fatto salvo l'eventuale maggior danno documentato.

- 19.** Le consegne parziali non sono ammesse salvo diversa pattuizione scritta.
- 20.** Eventuali variazioni sui termini di consegna devono essere autorizzate dall'Acquirente per iscritto.
- 21.** A meno che l'Acquirente non richieda con l'ordine di acquisto un imballaggio speciale a cui il Fornitore dovrà adeguarsi, il Fornitore dovrà fornire i beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, corrosioni, incidenti di carico, condizioni di trasporto o di stoccaggio, ecc.. In ogni caso i beni dovranno essere impacchettati, imballati, marcati e comunque preparati per la consegna con modalità che siano conformi ad una buona pratica commerciale, accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe e adeguate ad assicurare l'arrivo della merce integra a destinazione.
- 22.** Il Fornitore sarà considerato l'esclusivo responsabile per ogni danno alla merce e/o per qualsiasi spesa dovuta ad imballaggio, numerazione o etichettatura non corretta o inadeguata.
- 23.** La consegna sarà effettuata e il trasferimento dei rischi avverrà secondo la concordata clausola Incoterms 2010. Se non concordato diversamente, la consegna ed il trasferimento dei rischi avvengono "DDP" allo stabilimento dell'Acquirente all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto, ed il Fornitore provvederà ad assicurare la merce fino all'arrivo presso la stabilimento dell'Acquirente..

Garanzie, vizi, responsabilità

- 24.** Il Fornitore garantisce che tutta la fornitura è esente da eventuali vizi materiali, palesi e/o occulti, nonché da eventuali vizi che rendano il prodotto inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o comunque lo rendano non corrispondente all'ordine di acquisto e/o ai relativi campioni. La garanzia è estesa ad ogni difetto di materiali, di costruzione e di montaggio relativo ai prodotti finiti, ed è aggiuntiva rispetto alla garanzia di legge o espressamente fornita dal Fornitore e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile all'acquisto. La sua efficacia resta immutata anche all'esito di ispezioni, test, accettazioni o pagamenti da parte dell'Acquirente.
- 25.** Nei casi di vizi il Fornitore è tenuto, a sue spese, a sostituire e/o riparare i beni viziati, fatta salva la possibilità per l'Acquirente di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale o la riduzione del prezzo pattuito proporzionalmente alla gravità del difetto riscontrato.
- 26.** I beni o le parti difettose sostituite saranno a disposizione del Fornitore che potrà ritirarli presso il luogo di immagazzinaggio entro un termine da concordare con

l'Acquirente. In ogni caso, decorsi 30 giorni dal termine concordato, ovvero, in mancanza di un termine concordato, decorsi 120 giorni dalla dichiarazione di disponibilità dei beni per il loro ritiro, l'Acquirente sarà autorizzato a distruggerli o disporne diversamente, addebitando al Fornitore tutte le spese sostenute.

27. Il Fornitore terrà indenne e/o manleverà l'Acquirente in relazione a qualsiasi danno subito da persone e/o cosa per effetto della difettosità dei beni.

Proprietà industriale

28. Il Fornitore assicura che i Beni forniti non violino i diritti di proprietà intellettuale quali i brevetti, i modelli, i marchi e simili, di terzi.

29. Il Fornitore terrà indenne e/o manleverà l'Acquirente da qualsiasi pretesa relativa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi con riferimento ai beni forniti. Ove richiesto il Fornitore si impegna ad unirsi all'Acquirente, nelle azioni legali intraprese nei confronti dell'Acquirente o di gestire la difesa in simili azioni in sostituzione dell'Acquirente a sue spese e di assumere i costi che ne derivano.

30. L'Acquirente si riserva i diritti e la proprietà esclusiva, così come sanciti dalla legge, sui disegni, strumenti, attrezzature e campioni eventualmente consegnati al Fornitore per l'esecuzione dell'ordine. Gli stessi devono essere restituiti a fornitura ultimata in perfetto stato. In difetto di quanto detto, ovvero in caso di perdita, distruzione o danneggiamento, saranno addebitate al Fornitore le spese per la sostituzione o per la riparazione degli stessi.

31. I pezzi costruiti in base a disegni e prescrizioni dell'Acquirente non possono essere ceduti a terzi.

32. Le attrezzature eventualmente fornite dall'Acquirente non devono essere trasferite fuori dagli stabilimenti del Fornitore e non devono essere utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini dell'Acquirente.

Riservatezza

33. Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano reciprocamente a tenere segrete le relazioni e le informazioni commerciali e tecniche dell'altra parte ricevuti ai presenti fini, qualora queste informazioni non siano pubbliche, e a non divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto di quest'ultima.

34. Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano reciprocamente a tenere segrete i modelli, i disegni, le formule, i brevetti dell'altra parte e a non divulgarli a terzi, senza il previo consenso scritto di quest'ultima.

35. La divulgazione da parte dell'Acquirente a società del Gruppo a cui appartiene non potrà essere considerata una violazione dei doveri di riservatezza.

36. Questa clausola conserva la sua efficacia anche dopo l'esecuzione o la risoluzione dell'ordine di acquisto

Privacy

37. Ai sensi della L. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, in via esclusiva, all'esecuzione del presente contratto.

Diritto applicabile e foro competente

38. La legge applicabile all'Ordine di Acquisto, alla Conferma d'Ordine ed al rapporto contrattuale conseguente è esclusivamente la legge italiana.

39. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la validità ed efficacia dell'Ordine di Acquisto, della Conferma d'Ordine e del rapporto contrattuale conseguente è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

O.R.V. Manufacturing S.p.A.